

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati Pellegrino, Zanella

“Regolamentazione della figura professionale di operatore di Discipline Olistiche per la Salute (DOS)”

Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi 35 anni si è sviluppato negli Stati Uniti e in Europa un vasto movimento sociale e culturale specificamente attinente alla nozione stessa di Salute, che ha ampiamente orientato l'attenzione dell'utenza verso “nuovi saperi”, nuove competenze e nuove professionalità relative a quest'ambito.

I nuovi saperi espressi possono essere considerati nuovi solo se posti in relazione all'attuale prevalente modello scientifico, ma concretamente derivano da saperi spesso antichissimi (a titolo d'esempio l'MTC e sue derivazioni, le cure con le piante, le tecniche a mediazione corporea come lo Shiatsu, ecc.), oppure da saperi semplicemente precedenti all'imporsi del modello scientifico (a titolo d'esempio la scoperta delle diluizioni omeopatiche e le svariate filiazioni da essa provenienti).

Tale complesso di filosofie, tecniche e competenze si è sviluppato in questi anni in modo trasversale, influenzando mutuamente le sue componenti, traendo spunti di sviluppo ulteriore dal confronto con il modello scientifico e producendo per reazione ulteriori nuove competenze e professionalità.

Contemporaneamente l'ampio grado di accoglienza che l'utenza ha espresso verso le applicazioni di questi nuovi saperi ha prodotto anche un fenomeno di attrazione, e successivamente di reclutamento di queste applicazioni da parte di figure professionali già esistenti ed integrate, culturalmente, nell'ambito del modello scientifico (professioni sanitarie convenzionali).

Ciò premesso, per meglio comprendere l'ambito in cui si va a collocare l'attività del legislatore, che va a regolamentare le applicazioni professionali derivate da questo insieme di saperi, deve essere sottolineato che la quasi totalità dei modelli culturali da cui provengono i nuovi saperi e le loro applicazioni non prevede minimamente una distinzione di competenza tra atto terapeutico e atto preventivo, bensì considera in genere le attività di prevenzione e mantenimento della salute come atto terapeutico proprio, mentre l'intervento sulla condizione patologica diviene continuazione, con specifiche metodologie e modalità tecniche, delle stesse logiche espresse dall'attività preventiva. Viceversa il modello scientifico/sanitario distingue chiaramente tra i due momenti riservandosi il diritto dovere di esclusiva in merito alla terapia.

Le applicazioni tecniche di tipo terapeutico provenienti dai nuovi saperi vengono fisiologicamente acquisite dalle figure professionali già istituzionalmente abilitate alla terapia anche se, come detto, tali tecniche nascono entro un complesso applicativo che non prevede tale separazione.

Rispetto alla definizione della presente proposta di legge, inerente a discipline che costituiscono applicazione dei nuovi saperi, è importante sottolineare che questi stessi, non possono essere considerati prerogativa di questa o quella professionalità, ma che i

saperi in quanto tali sono da sempre patrimonio a cui hanno accesso sia le figure professionali delle Discipline Olistiche per la Salute, sia le figure professionali sanitarie. Esemplificando, non sarà il sapere Tradizionale Cinese a definire la professionalità del medico agopuntore, ma sarà il campo di attività della la figura professionale del medico agopuntore a definire quale aspetto delle applicazioni della Medicina Tradizionale Cinese sarà di sua pertinenza.

1). Discipline olistiche per la Salute. Il termine Discipline, termine culturalmente differente da quelli che definiscono le professioni sanitarie, porta con sé il senso di una attività auto-educativa connessa alla pratica professionale, sottolineatura che molto bene caratterizza e unifica i postulati principali di tutto il settore. L'inserimento dell'aggettivo "Olistiche" a fianco di Discipline, sottolinea ancor più compiutamente l'approccio al concetto di Salute intesa come armonica sinergia tra le funzioni vitali naturali dell'essere umano considerato come "unico irripetibile" e non somma di parti. Da ultimo l'uso del termine Salute, nel contesto attuale, non apre possibili terreni di confusione con le professioni sanitarie, in quanto fa riferimento allo "stato di benessere, di tranquillità, d'integrità individuale o collettiva nell'accezione più ampia del termine.

2). Criteri di riconoscibilità delle Discipline per la Salute. Nel testo che vi presentiamo, il legislatore si è posto tre fondamentali problemi attinenti alla definizione professionale di operatori che, pur non essendo sanitari, agiscono in un campo, la salute, che necessita di definizioni che siano percepite con chiarezza.

Questo, soprattutto, a fronte di una vasta area disciplinare in cui l'incrociarsi dei diversi saperi ed esperienze ha creato settori di grande ricchezza propositiva, ma a volte troppo indefiniti o indefinibili rispetto ad una parametrizzazione chiara.

- a) Il problema dell'**identificazione dei limiti di attività della figura professionale**, problema che alla fine si riassume principalmente nell'identificazione del punto oltre il quale il lavoro di educazione, prevenzione e mantenimento dello stato di Salute dell'utente si trasforma in intervento terapeutico.
- b) Il problema della **affidabilità e coerenza della formazione**, considerando che l'operatore non medico, differentemente dal medico o anche dallo psicologo, non dispone di una "base" formativa omogenea a monte (laurea di indirizzo generale) seppure, come il medico o lo psicologo, opera utilizzando talvolta metodiche anche significativamente diverse pur all'interno della stessa Disciplina.
- c) La definizione delle modalità di esercizio della professione che ha raggiunto un grado sufficiente di elaborazione e un soddisfacente grado di coerenza interna ad opera del lavoro svolto dalle associazioni di categoria.

L'individuazione dei criteri indicati ha creato una griglia interpretativa adatta a chiarire quali discipline possano da subito essere incluse nell'elenco proposto, lasciando altre ad un successivo vaglio e inclusione, laddove queste stesse trovassero una definizione migliore.

Risulta evidente che la percentuale della popolazione italiana che oggi usufruisce o provvede a queste discipline è oramai rilevante (una recente ricerca del CNEL ha per esempio posto lo Shiatsu al quarto posto fra le professioni emergenti in Italia, con circa 50.000 operatori diffusi su tutto il territorio nazionale) e ciò impone al legislatore di dare certezza all'utente del suo diritto a ricevere prestazioni professionalmente riconosciute e

certificate e ai molti professionisti che, allo stato, pure confortati dai loro clienti, spesso si trovano a essere oggetto di confusi messaggi istituzionali, alle volte tesi a un loro riconoscimento, alle volte all'interdizione della loro professione.

Un punto di forza di molte di queste discipline è sicuramente il lodevole lavoro svolto dalle associazioni di categoria che, in assenza di una normativa, hanno svolto un ruolo realmente supplente contribuendo a formare una mentalità, tra i professionisti e tra gli istituti di formazione, sempre più all'altezza del rapporto con i clienti. Deontologia professionale, *curricula* formativi, regime di garanzia assicurativa, uniformità dei *setting* lavorativi, formazione permanente, sono elementi costitutivi della professione a fianco dello specifico disciplinare, andando a rappresentare un comparto di lavoratori che già autonomamente hanno saputo autoregolamentarsi.

Pure nella loro diversità e notevole eterogeneità, queste discipline si riconoscono in alcuni principi base che le accomunano e ne sono tratto distintivo di cui in particolare:

- l'approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- il miglioramento della qualità della vita;
- la stimolazione delle risorse naturali della persona;
- l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

In questo quadro comune si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale, o i modelli culturali, da cui hanno preso origine.

Alcune di queste discipline si caratterizzano principalmente come «arti manuali», altre privilegiano un approccio basato su conoscenze teoriche e su una funzione di «consulenza», altre ancora uniscono i due aspetti.

Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che regolamenti questo settore, consentendo di garantire la qualità del servizio e la serietà e l'adeguatezza dei *curricula* formativi degli operatori a tutela dell'utenza.

La presente proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra attenzione si compone di 6 articoli.

l'articolo 1 definisce il concetto di Discipline olistiche per la Salute e le caratteristiche dell'Operatore in Discipline solistiche per la Salute (DOS);

l'articolo 2 istituisce un elenco provvisorio di DOS;

l'articolo 3 istituisce la Commissione nazionale per le DOS, ne definisce i compiti e la composizione;

l'articolo 4 attiene i criteri di formazione e abilitazione dell'operatore di DOS;

l'articolo 5 norma il rilascio dei diplomi di qualifica, e l'istituzione del Registro Nazionale degli operatori DOS;

l'articolo 6, infine, prevede come norma transitoria, il riconoscimento di titoli pregressi a professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nonché delle eventuali iniziative di formazione in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 1.

(Definizione delle DOS e istituzione del profilo professionale)

1. Sono definite Discipline Olistiche per la Salute (DOS) quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e migliorare lo stato di Salute della persona, attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e rinforzare in modo non invasivo le naturali risorse del soggetto utente. Non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal servizio sanitario.
2. Viene istituita la figura dell'operatore in Discipline Olistiche per la Salute la cui professionalità si basa su:
 - a) approccio olistico alla persona e alla sua condizione;
 - b) promozione della salute e miglioramento della qualità della vita, conseguibili mediante la stimolazione delle risorse naturali della persona secondo le metodiche specifiche di ogni disciplina;
 - c) educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
 - d) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso alla prescrizione di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in DOS.

Art. 2

(Elenco delle discipline olistiche)

1. Vengono identificate in prima istanza come DOS le discipline di: Shiatsu, Naturopatia, Reflexologia plantare, Prano-pratica, Craniosacrale, Yoga, Tai Ji, Qi Gong, Counseling Olistico, Kinesiologia, Watsu, Floripratica.
2. La Commissione di cui all'articolo 3, entro dodici mesi dalla sua istituzione determina i profili e gli ambiti di competenza delle figure professionali di cui alla presente legge, sentito il parere delle rispettive associazioni nazionali di settore.
3. Il Ministero del Lavoro di intesa con il Ministero della Salute, su proposta della Commissione di cui all'articolo 3, aggiorna annualmente l'elenco delle DOS e valuta l'ammissione all'elenco nazionale di altre discipline.

Art. 3

(Commissione nazionale per le Discipline Olistiche per la Salute)

1. E' istituita presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le DOS, di seguito denominata "Commissione", con il compito di definire entro dodici mesi, gli specifici ambiti operativi e formativi delle discipline di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4, commi 1 e 2.

2. In particolare la Commissione:

- a) definisce gli ambiti operativi e i profili professionali relativi alle singole discipline;
- b) definisce gli iter formativi delle singole discipline e in particolare i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione, i criteri e i gradi della formazione e i contenuti dei corsi di formazione;
- c) di intesa con le associazioni professionali, definisce i metodi per il controllo della correttezza della attività professionale, predisponendo a tal fine apposito regolamento;
- d) di intesa con le associazioni professionali stabilisce le modalità e criteri per l'aggiornamento formativo degli operatori;
- e) definisce le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti, nonché i criteri di accreditamento e formazione dei docenti e dei responsabili didattici presso gli enti di formazione;
- f) definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati, di cui all'articolo 4 della presente legge.
- e) definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge in Italia e all'estero;
- g) determina i criteri di riconoscimento degli attuali operatori DOS e delle iniziative formative in corso;
- h) esprime al Ministero dell'Istruzione parere obbligatorio per l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'esercizio della professione di operatore DOS;
- i) effettua ogni anno attività di monitoraggio delle DOS, valutando la validità delle discipline emergenti ai fini del loro riconoscimento e del conseguente inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 2;
- l) promuove in sede di Conferenza Stato-Regioni l'adozione dei criteri individuati allo scopo di favorire la formazione e la professione di operatore DOS nelle singole regioni;
- m) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle DOS, stabilendo inoltre i criteri con cui può essere svolta una corretta pubblicità.

3. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della Salute:

- a) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione in qualità di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della Salute;
- c) un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni;
- d) un rappresentante designato dal tribunale per i diritti del malato
- e) tre rappresentanti espressi dalle associazioni di operatori DOS di rilevanza nazionale presenti in almeno 5 regioni, dotate di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia delle qualità e della correttezza professionali dei propri iscritti nei confronti dell'utente, avente almeno quattro anni di attività;
- f) un rappresentante designato dagli organismi di rappresentanza dei consumatori;
- g) tre rappresentanti espressi dagli enti di formazione o dalle associazioni di enti di formazione in DOS di rilevanza nazionale presente in almeno cinque regioni, dotata di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia delle qualità e della correttezza professionali dei propri iscritti nei confronti

dell'utente, avente almeno quattro anni di attività;

h) viene inoltre istituito un tavolo di consultazione a cui partecipa un rappresentante per ogni libera associazione degli operatori DOS e un rappresentante per ogni ente di formazione o associazione di enti di formazione di rilevanza nazionale presente in almeno 5 regioni, dotata di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia delle qualità e della correttezza professionali dei propri iscritti nei confronti dell'utente, avente almeno quattro anni di attività;

4. La Commissione viene rinnovata ogni tre anni e la sua attività è disciplinata da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del Ministero competente.

Art. 4

(Formazione e abilitazione)

1. La formazione dell'operatore DOS è attribuita agli enti pubblici e privati accreditati, secondo i criteri di cui al successivo comma 2.

2. Gli enti pubblici e privati di formazione devono comprovare almeno tre anni di attività di formazione pregressa nel settore e nella disciplina di riferimento; devono disporre di un corpo docente secondo quanto definito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c); devono altresì rispondere ai requisiti minimi stabiliti dalla Commissione sentito il parere delle associazioni nazionali di riferimento.

3. Gli iter formativi delle singole discipline sono stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 3, tenuto conto delle indicazioni delle associazioni nazionali di settore.

4. I corsi di formazione per operatore DOS sono al minimo triennali, e il monte ore comprende un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il 30% della formazione. L'accesso ai corsi è vincolato al possesso del diploma di scuola media superiore o di titoli equipollenti.

5. I corsi per operatore DOS possono essere cofinanziati dalle regioni che annualmente determinano i criteri e parametri di finanziamento, anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 5

(Rilascio del diploma di qualifica e iscrizione nell'elenco nazionale)

1. Al termine dell'iter formativo presso gli enti accreditati di cui all'articolo 4, agli allievi è rilasciato un diploma di qualifica a superamento degli esami finali che consente l'iscrizione presso il Registro nazionale di cui al comma 3, nonché l'esercizio della professione.

2. L'esame finale di cui al comma 1, è sostenuto da ogni allievo dinanzi ad una commissione, la cui composizione è definita con proprio decreto dal Ministero del Lavoro, di intesa con il Ministero della Salute.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro nazionale degli operatori di Discipline Olistiche per la Salute.
4. Il registro di cui al precedente comma, è suddiviso in elenchi per le singole discipline riconosciute.
5. L'operatore DOS può esercitare la propria attività professionale in forma subordinata, parasubordinata o autonoma.

Art 6

(Norme transitorie)

1. E' riconosciuta la qualifica professionale di operatore DOS ai soggetti iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le associazioni delle discipline identificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 2, lettera i).
2. Tutti coloro che, in possesso di titoli e non iscritti alle associazioni di cui al precedente comma, e che ne facciano richiesta, possono vedersi riconosciuta la qualifica professionale di cui al precedente comma, previo parere vincolante della Commissione.
3. Le iniziative formative già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguate entro tre anni alle disposizioni di cui alla medesima legge.